REGOLAMENTO (CEE) N. 40/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che fissa, per i cavolfiori e le mele, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto applicabili in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 60, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che i prezzi alla produzione per i cavolfiori e le mele, constatati in Grecia durante il periodo di riferimento determinato in applicazione dell'articolo 74 dell'atto di adesione sono in media superiori al livello dei prezzi nella Comunità a nove ; che, al fine di attuare più rapidamente il mercato unico dei suddetti prodotti, è opportuno, in virtù dell'articolo 60, lettera b), dell'atto di adesione, decidere che i prezzi di base e d'acquisto comuni dei prodotti in questione siano applicati in Grecia sin dall'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di base ed i prezzi d'acquisto comuni per i cavolfiori e le mele sono applicabili in Grecia dal 1° gennaio 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. VAN DER MEI

(1) GU n. C 346 del 31. 12. 1980.